domenica 8 Giugno 2025

JUSDi

LE PRINCIPALI SENTENZE APPENA DEPOSITATE

Diretta da Valerio de Gioia

Responsabilità sanitaria: le conseguenze derivanti dall'omessa acquisizione del consenso informato

Valerio de Gioia

Diritto Civile

Provvedimento (estremi)

Cass. civ., sez. III, ud. 20 marzo 2025 – dep. 5 giugno 2025, n. 15063 (ordinanza)

Tematica

Diritto civile

Responsabilità medica

Consenso informato

Norma/e di riferimento

Artt. 13 e 32 Cost.

Artt. 2043 e 2059 c.c.

Massima/e

In tema di responsabilità sanitaria, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d'urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest'ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di

associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona. *Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2025, n. 15063*
In senso **conforme**: Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33290

Nel caso in cui lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute, il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. *Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2025, n. 15063*
In senso **conforme**: Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633

Commento

Responsabilità sanitaria: le conseguenze derivanti dall'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario

di Giovanna Spirito

In tema di responsabilità sanitaria, l'omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d'urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest'ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona (Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2018, n. 17022; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33290).
Così, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono differenti l'una verificarsi distinte ipotesi, tutte dall'altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo.
Ad esempio, se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria.
Nel caso in cui lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute, il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque

derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633).

Jusdi una rubrica de "**Il diritto, quotidiano Dike**" Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

Chi siamo | Privacy

© 2025 by Dike Giuridica.